



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-341/20, 16 settembre 2021, ECLI:EU:C:2021:744	Commissione europea contro Repubblica italiana	Ottava	Procedura di infrazione	IT				Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque dell'Unione europea – Esenzione concessa unicamente alle imbarcazioni private da diporto costituenti l'oggetto di un contratto di noleggio	Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
Classificazione									
Diritto secondario - Accise									
Questione pregiudiziale									
Dispositivo									
Concedendo il beneficio dell'esenzione dall'accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto esclusivamente nel caso in cui tali imbarcazioni costituiscano l'oggetto di un contratto di noleggio, indipendentemente dal modo in cui esse vengono effettivamente utilizzate, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.									
Nota redazionale									
<p>Analizzando l'oggetto della questione, l'art. 14, paragrafo 1 della direttiva 2003/96 prevede che gli Stati membri possano esentare dalla tassazione i "carburanti per la navigazione nelle acque [dell'Unione] (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto", considerando come imbarcazioni da diporto "qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali" (lettera c).</p> <p>Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 26/2007, con il quale è stato modificato il D.Lgs. n. 504/95 contenente la disciplina della tassazione indiretta della produzione e del consumo di prodotti energetici. L'allegato I, di quest'ultimo decreto legislativo, al punto 3 della tabella A prevede, conformemente al dettato della Direttiva in questione, l'esenzione per gli "impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine [dell'Unione], compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto".</p> <p>Il MEF, per regolamentare la corretta applicazione dell'esenzione, ha adottato il decreto n. 225/2015, al cui art. 1, comma 6, prevede l'esclusione dall'esenzione con riferimento alle imbarcazioni private da diporto, facendo salvi però "i rifornimenti alle unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio [...], sempreché ricorrano la necessaria assunzione dell'esercizio nonché l'utilizzazione della medesima unità direttamente da parte del soggetto esercente l'attività di noleggio". Tale ultimo decreto è stato meglio chiarito dalla circolare 5/D dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del 15 marzo 2016, con la quale viene accordata l'esenzione "per la navigazione nelle acque marine comunitarie di unità da diporto adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio" (punto I, lettera D).</p> <p>La normativa italiana, in definitiva, riconosce l'esenzione nei casi di noleggio, in quanto tale tipo contrattuale costituisce, per il diritto interno, un'attività commerciale per il noleggiante.</p> <p>Andando per gradi, la questione ha inizio il 18 maggio 2018 con l'invio di una lettera, della Commissione, di messa in mora alla Repubblica italiana, con la quale veniva chiesto allo Stato membro di presentare osservazioni in merito alla presunta violazione riguardo l'applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2003/96.</p> <p>Nello specifico la Commissione lamentava la violazione del diritto dell'Unione derivante dal fatto che, il diritto italiano, concedeva il beneficio dell'esenzione dall'accisa ai carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto in contratto di noleggio, non prendendo però in considerazione l'uso effettivo che ne avrebbe fatto l'utilizzatore finale (noleggiatore), bensì considerando esclusivamente l'attività svolta dal noleggiante.</p> <p>A tale lettera di messa in mora, la Repubblica italiana rispondeva il 12 luglio 2018, con una lettera in cui sosteneva che l'analisi della Commissione si fondava su un'ambiguità risolvibile considerando le definizioni di noleggio e di locazione in vigore in Italia nel settore marittimo. Ancora, il 9 novembre 2018, la Commissione, valutata la risposta dello Stato membro, nel suo parere motivato confermava la propria posizione, ribadendo cioè la censura sulla normativa italiana che, come già detto, concedeva il beneficio dell'esenzione dall'accisa indipendentemente dall'effettivo uso fatto dell'imbarcazione dall'utilizzatore finale.</p> <p>A tal punto il 24 luglio 2020 la Commissione, dopo aver ricevuto una ulteriore lettera da parte della Repubblica italiana il 9 gennaio 2019 con la quale sostanzialmente lo Stato membro confermava quanto già indicato nelle precedenti missive, ha proposto ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia, non ritenendo soddisfacenti le spiegazioni fornite.</p> <p>A seguito dell'analisi dei dettati normativi, europeo ed italiano, la Corte, conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione, afferma che l'esenzione in questione è subordinata al fatto che i carburanti vengano utilizzati per operazioni di navigazione esclusivamente per scopi commerciali, cioè quando l'imbarcazione venga direttamente utilizzata nella prestazione a titolo oneroso.</p> <p>Evidenziando, quindi, che la concessione o il rifiuto dell'esenzione devono essere basate sull'effettivo utilizzo dell'imbarcazione adottato dal noleggiatore, rilevando ai fini dell'esenzione esclusivamente l'utilizzo per scopi commerciali dell'utilizzatore finale. Nel contratto di noleggio rientra la circostanza in cui, oltre all'imbarcazione, sia messo a disposizione del noleggiatore anche l'equipaggio. In tali circostanze il noleggiatore resta comunque il dominus dell'utilizzazione dell'imbarcazione, per cui sarà quest'ultimo utilizzo a dover essere preso in considerazione per valutare l'applicazione o meno dell'esenzione, valutando cioè se tale utilizzo abbia fine commerciale o meno. Tale interpretazione è assolutamente aderente alla finalità con cui la Direttiva 2003/96 è stata emanata, cioè quella di "tassare i prodotti energetici in funzione della loro effettiva utilizzazione e non di istituire esenzioni a carattere generale". Per questi motivi, la normativa italiana circa la concessione del diritto all'esenzione in caso di contratto di noleggio, includendo indistintamente attività commerciali e di diporto del noleggiatore, si pone in contrasto sia con il dettato dell'art. 14, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2003/96, sia con le successive interpretazioni fornite dalla Commissione e dalla Corte.</p> <p>La stessa Corte di Giustizia, nella sentenza in questione, opera poi una distinzione tra il contratto di noleggio e rapporti contrattuali di altro tipo, i quali, pur essendo qualificati anch'essi come noleggio, hanno come oggetto del contratto un insieme di servizi anche diversi rispetto a quelli di sola navigazione di cui il contraente ne beneficia "in quanto persona trasportata senza avere il controllo sull'utilizzazione dell'imbarcazione".</p> <p>Servizi di tale specie si possono riscontrare, ad esempio, sulle nostre coste dove si può fruire di un natante per escursioni. In questi casi l'imbarcazione è utilizzata esclusivamente per la prestazione dei suddetti servizi, mentre i contraenti sono "passivi" in relazione all'effettivo controllo dell'imbarcazione. È in tale ipotesi che l'esenzione prevista dalla Direttiva può essere concessa. La Corte conclude, alla luce delle considerazioni esposte, ritenendo che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 14, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2003/96. In definitiva, con la sentenza emessa nella causa di cui trattasi, la Corte di Giustizia censura quanto previsto dalla normativa italiana in merito alla concessione di esenzione dall'accisa sui carburanti utilizzati da imbarcazioni private da diporto oggetto di un contratto di noleggio</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									
Causa selezionata per nota a sentenza su rivista scientifica									